



COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

Coldrerio, 30 gennaio 2007

ORDINANZA MUNICIPALE

riguardante

LA PREVENZIONE DELLE EMISSIONI LUMINOSE

il **Municipio di Coldrerio**,

la problematica dell'inquinamento luminoso sta diventando sempre più un tema meritevole di attenzione.

La luce artificiale eccessiva, oltre ad uno spreco di energia, ha effetti negativi sull'ambiente in generale.

L'ordinanza è volta a prevenire l'uso di illuminazioni moleste e dirette verso spazi dove l'illuminazione non è necessaria ai sensi della documentazione dell'UFAM "Prevenzione delle illuminazioni luminose, Raccomandazioni, Entità, cause ed effetti sull'ambiente, 2005".

A livello federale le basi giuridiche che possono regolare la problematica sono dettate da:

LF 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS, 451): art. 1 a 3, 18 e 20 cpv 1.

LF sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814,01): art. 1, 6 cpv 1 e 4, 11, 12, 14.

LF sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LPC, RS 922.0): art. 1, cpv 1 e 7 cpv 4.

LF sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700): art. 1 e 3.

Ordinanza sulla segnaletica stradale (RS 741.21): art. 96 cpv 1 e 5 e 98 cpv 2.

Conformemente a queste basi e agli articoli 107 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e 23 del relativo Regolamento di applicazione, art. 146 regolamento comunale, le immissioni luminose private sono limitate come segue:

Sono soggetti a questa ordinanza i proprietari privati e pubblici di edifici o impianti, i gestori e i responsabili.

1. Sul territorio comunale è vietata la posa ed installazione di show luminosi o skybeamer, fasci di luce fissi o roteanti rivolti verso il cielo poiché rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica, la protezione dell'ambiente ed anche ostacolano il regolare traffico aereo.
2. Le installazioni luminose di grandi edifici o impianti di illuminazione esterne particolari, devono essere notificate al Municipio. Le misure specifiche previste a tutela delle immissioni luminose vanno chiarite nell'ambito della procedura di autorizzazione.



3. Le illuminazioni di qualsiasi genere e delle insegne pubblicitarie devono essere spente dalle ore 24.00 fino alle ore 06.00. Il Municipio può concedere deroghe per situazioni commerciali particolari.
4. Fanno inoltre stato le raccomandazioni sulla prevenzione delle emissioni luminose emanate dall'UFAM.
5. Il Municipio si riserva la possibilità d'intervento per casi particolari presenti sul territorio comunale.
6. I contravventori delle disposizioni sopra indicate saranno puniti con una multa fino a CHF 1'000.00 e il Municipio ordinerà gli interventi necessari al rispetto della presente ordinanza.
7. La presente ordinanza entrerà in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione;
8. Periodo di pubblicazione: dal 1 febbraio 2007 al 14 febbraio 2007 ed entro questo termine è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco:

Corrado Solcà

Il Segretario:

Pierantonio Bianchi